

**Applicabilità di benefici di cui alla legge 133/1998 ai magistrati distrettuali destinati ad uffici con scopertura non inferiore al 25%.**

*(Risposta a quesito del 31 marzo 2010)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 31 marzo 2010, ha adottato la seguente delibera:

visto il quesito avanzato in data 5 novembre 2009 dalla dott.ssa ..., magistrato distrettuale giudicante presso la Corte d'appello di ... in ordine all'applicazione dei benefici di cui alla L. 133/98;

OSSERVA

L'art. 8 della Legge 13 febbraio 2001, relativa ai magistrati distrettuali destinati ad uffici con una scopertura non inferiore al 25%, prevede che agli stessi vengano riconosciuti i benefici di cui all'art. 5 legge n. 133 del 1998.

La modifica della legge 133 del 1998 ad opera della Legge n. 181 del 13 novembre 2008 di conversione del D.L. n. 143/2008, segnatamente ai fini che ci occupano dell'art. 5 in materia di benefici riconosciuti ai magistrati assegnati alle sedi disagiate, comporta che i benefici riconosciuti ai magistrati destinati a sedi di cui all'art. 8 legge n. 48 del 2001 risultano modificati in conformità al nuovo regime normativo. In altri termini l'art. 8 Legge 13 febbraio 2001 individua *per relationem* determinati benefici operando una sorta di equiparazione tra la sede che presenta i presupposti di cui all'art. 8 legge n. 48 del 2001 e la sede disagiata, di conseguenza la modifica del regime delle sedi disagiate, ivi compresi i benefici di cui all'art. 5 Legge n. 133 del 1998 richiamato dall'art. 8 della legge n. 48 del 2001, ha effetti anche sui benefici da riconoscere ai magistrati di cui all'art. 8 legge n. 48 del 2001.

Ciò posto è da rilevare che la legge n. 181 del 13 novembre 2008 di conversione del D.L. n. 143/2008, che ha modificato il regime delle sedi disagiate, all'art. 5 comma 5 ha previsto un regime transitorio specificando che il sistema dei benefici di cui alla originaria formulazione dell'art. 5 legge n. 133 del 1998 *"continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio"*.

Da tale disposizione discende che l'equiparazione effettuata dal legislatore tra i magistrati destinati in sedi che presentano i presupposti di cui all'art. 8 della legge n. 48 del 2001 e quelli che hanno diritto ai benefici di cui all'art. 5 della Legge n. 133 del 1998, continua ad operare e, quindi, ai fini della determinazione del tipo di beneficio risulta fondamentale verificare la data del trasferimento in modo tale da poter verificare l'applicabilità del regime transitorio.

In ogni caso il comma 5 dell'art. 5 Legge n. 181 del 2008 pone dei limiti precisi al riconoscimento del diritto di prescelta, nel senso che questo va riconosciuto solo nell'ambito di una procedura concorsuale e solo relativamente al 50 per cento dei posti messi a concorso, semprechè siano di pari grado rispetto alla sede di provenienza,

delibera

di rispondere al quesito posto dalla dott.ssa ... come da parte motiva.